



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2021, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lipani, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, del -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza di passaggio in decisione senza discussione orale prodotta dai difensori delle parti.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il Ministero della difesa ha proposto appello avverso il capo della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, avverso il diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale sopportate per un procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni conclusosi con la sua assoluzione, ha provveduto alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo, in via "*complessiva ed equitativa*", nella misura complessiva di € 20.000,00.

Il sig. Marra si è costituito in giudizio per resistere all'appello e ha prodotto scritti difensivi.

La domanda cautelare proposta in via incidentale con l'appello è stata respinta con ordinanza della Sezione del 22 luglio 2021, n. -OMISSIS-.

L'appellato ha depositato una memoria in vista della discussione.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Sostiene l'appellante che il T.A.R., annullato il diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale, non avrebbe potuto stabilirne il *quantum*, dovendo rimetterne la determinazione all'Amministrazione, previa valutazione di congruità della competente Avvocatura erariale, in ragione del carattere obbligatorio e vincolante del parere di congruità previsto dall'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con l. n. 135 del 1997.

In senso contrario l'appellato deduce che si verterebbe di un rapporto paritetico in cui il dipendente pubblico vanta, alla ricorrenza dei presupposti di legge, un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, scevro da apprezzamenti di natura discrezionale e rispetto al quale il parere rimesso all'Avvocatura dello Stato sarebbe una mera manifestazione di scienza o di giudizio.

L'appello è fondato.

Stabilisce l'art. 18 cit. che "*Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e*

*conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".*

Illustrando il contenuto e la *ratio* della disciplina in materia di rimborso delle spese di patrocinio legale di cui alla suddetta disposizione alla luce della pregressa giurisprudenza amministrativa e civile, questo Consiglio di Stato (sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137) ha già chiarito che:

*"Per i casi in cui sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, rilevano i principi generali per i quali, in presenza di un potere valutativo dell'Amministrazione, la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo (pur se è stata talvolta definita come di 'diritto condizionato' all'accertamento dei relativi presupposti: Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713).*

*L'art. 18 sopra riportato attribuisce un peculiare potere valutativo all'Amministrazione con riferimento all'an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché - quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso - con l'ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593).*

*Di per sé il parere - per la sua natura tecnico-discrezionale - non deve attenersi all'importo preteso dal difensore (Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/2012), o a quello liquidato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942), ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive (Cass. Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 2019, n. 6736; Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. II, 20 ottobre 2011, n. 2054/12) ed è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore (Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2015, n. 7722)".*

La giurisprudenza invocata nelle difese dell'appellato (Cass., SS.UU. ord., 17 febbraio 2020, n. 3887) riguarda i funzionari onorari e si riferisce alla disciplina

contenuta nell'art. 86 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che non prevede il parere di congruità.

Pertanto il T.A.R., dopo aver annullato il provvedimento di diniego e accertato l'*an debeatur* (con pronuncia che *in parte qua* non costituisce oggetto d'appello), si sarebbe dovuto limitare a rimetterne la quantificazione all'Amministrazione perché vi procedesse con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato.

Pertanto l'appello dev'essere accolto e la sentenza di primo grado riformata nella parte in cui ha stabilito il *quantum debeatur* nell'importo complessivo di € 20.000,00 invece di rimettere la sua quantificazione agli ulteriori atti dell'Amministrazione.

Si ravvisano nella peculiarità della vicenda i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata nella parte in cui ha provveduto alla quantificazione delle somme dovute.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Guarracino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Sabato**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.